

**Regolamento sui contributi economici per la
MICRORACCOLTA AMIANTO nelle civili abitazioni
e relative pertinenze**

(ex art. 12 della legge 241/1990
e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 – Ambito di applicazione	3
Articolo 4 – Contributi e beneficiari.....	3
Articolo 5 - Criteri.....	4
Articolo 6 – Comunicazione per l’erogazione.....	4
Articolo 7 - Entrata in vigore e pubblicità	4

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i., criteri e modalità per la concessione di contributi economici, comunque denominati, ad utenze domestiche per la RIMOZIONE dell'AMIANTO DALLE CIVILI ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE (anche denominata microraccolta amianto).

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il Consiglio di Bacino riconosce contributi economici per le attività di microraccolta dell'amianto, disciplinata dalla legislazione regionale Veneta ai sensi delle D.G.R.V. 1690/2002 e 265/2011, purché:

A) svolta dalle utenze domestiche del Bacino Venezia (previa adesione del Comune di richiesta di avvio del servizio);

B) riguardi specifiche tipologie di manufatti, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientranti nel seguente elenco:

- lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro);
- manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil-amianto non in opera;
- altri M.C.A. in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
- M.C.A. di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).

Infine, le quantità massime previste sono:

- per lastre in cemento-amianto, una superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
- per manufatti di vario tipo in matrice compatta, un peso complessivo non superiore a 1.000 Kg;

C) gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota siano eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma o di cesta sopraelevabile. L'altezza massima consentita del manufatto è pari a 3 metri dal suolo, ovvero dal piano campagna.

Articolo 4 – Contributi e beneficiari

1. Possono ottenere i benefici economici, di cui all'articolo precedente, le utenze domestiche, che effettuano attività di "Microraccolta" secondo le **"Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze"** redatte in ossequio alla **DGRV 1690 del 2.06.2002 e approvate con delibera n. ____del ____**
2. il contributo è pari a € 250,00 e va a riduzione del costo complessivo del servizio che include per l'utenza domestica l'Iva al 22% (corrispondente ad € 204,92+Iva al 22%).
3. Non possono ottenere i contributi economici, i soggetti che non rispettano le linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 - Criteri

1. Per l'attribuzione dei contributi economici, si applicano i criteri generali seguenti:

A – con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. ___ del ___ 2022 è stato assegnato a ciascun Comune un importo commisurato alla percentuale di partecipazione al Consiglio di Bacino come previsto dalla convenzione istitutiva sulla base del numero di abitanti, per la copertura del costo fisso di € 250,00 per singolo intervento (si veda allegato n. 2 - tab. n. interventi per Comune);

B – il singolo Comune del Bacino deve aver preventivamente richiesto l'avvio del servizio al gestore del pubblico servizio indirizzando la richiesta per conoscenza anche al Consiglio di Bacino (compilando il modulo in appendice delle Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze);

C) – l'utente nei modi e nei tempi stabiliti dal gestore ed in aderenza alle linee guida approvate dall'Assemblea di Bacino, dovrà provvedere ad inviare un'apposita istanza per avviare la microraccolta dell'amianto con contestuale richiesta di contributo;

D) – il gestore, ai fini della contribuzione in denaro promossa dal Consiglio di Bacino, verifica che la posizione delle utenze domestiche (UD) richiedenti siano in regola con i pagamenti della TARI/TARIP e che non vi siano plurime domande in capo alla stessa utenza poiché non possono essere concessi più contributi ad un medesimo proprietario e/o per un medesimo immobile;

E) – il gestore, in quanto soggetto ricevente delle istanze delle UD verifica il numero massimo di richieste di contributo erogabili come da elenco delle assegnazioni dei contributi per singolo Comune del Bacino al fine di poter comunicare all'utenza la disponibilità del contributo. ***Si precisa che le richieste di servizio con contributo dovranno pervenire via email/altro e comunque secondo i modi chiaramente indicati dal gestore e verranno accolte nel rispetto dell'ordine di arrivo. Farà fede il numero di protocollo/timbro di acquisizione/ l'ordine di inserimento della richiesta nel gestionale aziendale.***

2. il contributo "economico-finanziario" come previsto al co. 1 lett. A) per ciascun Comune viene individuato come segue:

a) L'importo complessivo assegnabile nel territorio del comune viene definito sulla base degli abitanti riportati nella Convenzione istitutiva;

b) L'importo unitario è stabilito è pari ad € 250,00 (iva inclusa);

Articolo 6 – Comunicazione per l'erogazione

1. Il gestore nei modi e tempi più opportuni e previamente convenuti con il Consiglio di bacino, darà opportuna comunicazione all'utente dell'accettazione, di integrazione documentale se necessaria, o del diniego della domanda.

Articolo 7 - Entrata in vigore e pubblicità

2. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. _____ del _____ di approvazione.

3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché nella raccolta dei regolamenti.